



COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA - P.zza Frà Giovanni da Pian di Carpine, 16 - 06063 Magione
C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 0758477001 - Fax 0758477053

AREA URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.zza A. Simoncini, 2 - 06063 Magione - e-mail area.urbanistica@comune.magione.pg.it

Ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 211

Prot. 13780
Del 17.05.2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

-che in data 12.04.2010 è stata emessa, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 3 novembre 2004 n. 21 "Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatorie in materia edilizia", l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 155 prot. 10144 nei confronti dei sigg. Betti Fausto nato a Magione (PG) il 17.02.1965 e Capecchi Gina nata a Magione (PG) il 19.05.1955 entrambi residenti a Magione (PG) Loc. Casenuove Via dei Molini n. 11, riguardante l'accertamento di opere edilizie in assenza del titolo abilitativo (permesso di costruire) consistenti in:

- presenza di un manufatto prefabbricato in lamiera poggiate su basamento in calcestruzzo destinato a rimessa attrezzi agricoli delle dimensioni planimetriche di ml. 2,50 di larghezza e ml. 5,50 di lunghezza e altezza variabile da ml. 2,00 in gronda a ml. 2,20 al colmo;
- manufatto a carattere precario chiuso con pannelli laminati prefabbricati su tre lati e con tessuto plastificato sul quarto lato delle dimensioni planimetriche di ml. 8,00 di lunghezza, ml. 3,00 di larghezza e altezza variabile da ml. 1,80 a ml. 2,00

-che l'ordinanza di sospensione dei lavori di cui sopra costituisce avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e ss. mm. ii. e che è stata regolarmente notificata agli interessati in data 26.04.2010 dal messo notificatore del comune di Magione;

-che avverso il provvedimento di cui sopra non è stato presentato alcun ricorso amministrativo;

-che per le opere abusive di cui sopra non risulta presentata alcuna istanza di accertamento di conformità di cui all'art. 17 della L.R. 21/2004 tendente ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria;

-che l'area interessata dai lavori abusivi non è sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

-che l'area è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30.12.1923 n. 3267;

-che il Piano Regolatore Generale Parte Strutturale classifica l'area "Aree prive di particolare interesse agricolo" e "Zona agricola" per quanto riguarda la Parte operativa;

-che, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 21/2004 corre l'obbligo dell'ingiunzione al proprietario e al responsabile dell'abuso della demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi indicando nel provvedimento stesso l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3 dello stesso art. 6 della L.R. 21/2004;

RICHIAMATI ad ogni buon conto e riportati in calce di seguito i commi 3 e 4 dell'art. 6 della L.R. 21/2004

omissis.....

- 3° comma: " Se il proprietario o il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, prorogabili di ulteriori trenta giorni su motivata richiesta dell'interessato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del comune. L'area acquisita deve consentire l'autonoma utilizzazione del bene e non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita."

- 4° comma: " L'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, definisce la consistenza dell'area da acquisire anche mediante precise indicazioni catastali

e, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente."

RITENUTO per quanto su esposto di dover ordinare la rimozione, demolizione e rimessa in pristino delle opere abusivamente realizzate dai Sigg. Betti Fausto e Capecchi Gina, consistenti in:

- *presenza di un manufatto prefabbricato in lamiera poggiate su basamento in calcestruzzo destinato a rimessa attrezzi agricoli delle dimensioni planimetriche di ml. 2,50 di larghezza e ml. 5,50 di lunghezza e altezza variabile da ml. 2,00 in gronda a ml. 2,20 al colmo;*
- *manufatto a carattere precario chiuso con pannelli laminati prefabbricati su tre lati e con tessuto plastificato sul quarto lato delle dimensioni planimetriche di ml. 8,00 di lunghezza, ml. 3,00 di larghezza e altezza variabile da ml. 1,80 a ml. 2,00*

VISTA la L.R. 3 novembre 2004 n. 21 "Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia";

ORDINA

ai Sigg. Betti Fausto nato a Magione (PG) il 17.02.1965 e Capecchi Gina nata a Magione (PG) il 19.05.1955 entrambi residenti a Magione (PG) Loc. Casenuove Via dei Molini n. 11, la rimozione, demolizione e restituzione in pristino, entro 90 (novanta) gg. dalla notifica del presente atto, delle opere eseguite in assenza dei prescritti titoli abilitativi (permesso di costruire), su di un terreno di proprietà ubicato in Casenuove Voc. Palazzetta (N.C.E.U. Magione foglio n. 42 particella n. 63), che di seguito si elencano:

- *presenza di un manufatto prefabbricato in lamiera poggiate su basamento in calcestruzzo destinato a rimessa attrezzi agricoli delle dimensioni planimetriche di ml. 2,50 di larghezza e ml. 5,50 di lunghezza e altezza variabile da ml. 2,00 in gronda a ml. 2,20 al colmo;*
- *manufatto a carattere precario chiuso con pannelli laminati prefabbricati su tre lati e con tessuto plastificato sul quarto lato delle dimensioni planimetriche di ml. 8,00 di lunghezza, ml. 3,00 di larghezza e altezza variabile da ml. 1,80 a ml. 2,00*

DISPONE

- a) di notificare il presente provvedimento ai Sigg.:
 - Betti Fausto residente a Magione (PG) Loc. Casenuove Via dei Molini n. 11;
 - Capecchi Gina residente a Magione (PG) Loc. Casenuove Via dei Molini n. 11;
- b) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Perugia Servizio P.T.C.P., alla Provincia di Perugia Settore Vigilanza sulle Costruzioni e Urbanistica, alla Comunità Montana Trasimeno – Medio Tevere "Associazione dei Comuni" e al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio del comune;
- c) di trasmettere la presente ordinanza al Responsabile dell'Area Vigilanza al fine dell'inoltro della stessa all'Autorità Giudiziaria;
- d) che ai sensi del 3° comma dell'art. 6 della L.R. 21/2004, ove non si ottemperi alla rimozione, demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, previa predisposizione di apposito tipo di frazionamento, le opere e le aree necessarie saranno acquisite gratuitamente, con provvedimento a parte, al patrimonio comunale.

Si comunica che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale per l'Umbria (Legge 6.12.1971 n. 1034), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario ai Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n.1199).

Gli Agenti della Forza Pubblica sono tenuti a fare rispettare quanto contenuto nella presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Gian Franco Tancetti)